REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/70 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1970

relativo a deroghe concernenti l'elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 16,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 817/70, la trasformazione delle uve in mosti e del mosto in vino dev'essere effettuata all'interno della regione determinata in cui le uve stesse sono state raccolte, affinché il vino ottenuto possa beneficiare della denominazione v.q.p.r.d. ;

considerando che è necessario definire alcune delle condizioni cui sono soggetti i v.q.p.r.d. di cui all'ultima frase della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 817/70 ;

considerando tuttavia che in taluni casi gli Stati membri possono autorizzare la vinificazione al di fuori della regione determinata di produzione ; che a causa dei rischi di frode che tale pratica comporta è necessario limitarla al caso in cui le uve e i mosti di uve sono trasformati per ottenere un v.q.p.r.d., in uno stabilimento situato nelle immediate vicinanze della regione determinata ;

considerando che, per garantire un controllo efficace, è opportuno prevedere che il ricorso a tale pratica sia subordinato ad una domanda presentata dall'interessato e formi oggetto di misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda la detenzione, circolazione e vinificazione di tali prodotti, nonché le iscrizioni nei registri di movimento ;

considerando che per i prodotti di base che sono destinati alla vinificazione secondo le condizioni previste nel presente regolamento e che formano oggetto di una spedizione da uno Stato membro all'altro, è opportuno che una menzione speciale figuri nei documenti previsti rispettivamente dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (2), e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci (3) ; che, in tal caso, è possibile rinunciare alla menzione speciale prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1699/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo al controllo di alcuni prodotti del settore vitivinicolo (4) ;

considerando che, per evitare qualsiasi tentativo di frode e agevolare i controlli, è opportuno stabilire che le uve e i mosti oggetto della presente deroga devono essere detenuti separatamente dalle uve e dai mosti di uve inutilizzabili per l'elaborazione di v.q.p.r.d. ;

considerando che è opportuno che la Commissione sia informata in merito ai quantitativi che formano oggetto di deroghe previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'atto dell'elaborazione di un v.q.p.r.d., la trasformazione delle uve in mosti o dei mosti in vino, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70, può esere effettuata solo se è autorizzata.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 817/70, per Stato membro produttore si intende lo Stato membro nel cui territorio le uve da vinificare sono state raccolte.

Articolo 2

1. L'autorizzazione alla trasformazione di cui all'articolo 1 può essere data dall'organismo competente degli Stati membri produttori solo ai vinificatori che procedono alla elaborazione delle uve o dei mosti di uve destinati ad ottenere un v.q.p.r.d. nei loro stabilimenti situati nelle immediate vicinanze della regione determinata di cui trattasi.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(2) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 8.
(4) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Le persone fisiche o gli enti interessati all'autorizzazione presentano la relativa domanda all'organismo competente dello Stato membro produttore.

L'autorizzazione concessa rimane valida salvo decisione contraria dell'organismo competente o dichiarazione scritta con la quale il beneficiario comunica di aver cessato di effettuare operazioni di vinificazione di v.q.p.r.d. fuori della regione determinata.

Articolo 3

Le uve e i mosti di uve di cui all'articolo 1 devono essere detenuti separatamente dalle uve e mosti di uve inutilizzabili per l'elaborazione di un v.q.p.r.d.

Devono poter essere identificati facilmente nel corso di controlli.

Articolo 4

1. Fino al momento in cui saranno adottate disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il controllo della detenzione, della circolazione e della vinificazione delle uve e dei mosti di cui all'articolo 1.

2. Per le uve e i mosti di cui all'articolo 1 che nella spedizione da uno Stato membro all'altro sono accompagnati da un documento del modello T 2 di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69 o da un documento del modello T 2 L di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69, nella casella 31 di tali documenti oltre alla designazione delle merci deve figurare una delle menzioni seguenti :

« destiné à la vinification, au titre du règlement (CEE) nº 1698/70 en vue de la production du v.q.p.r.d. . . . »,

« bestimmt zur Herstellung von Qualitätswein b.A. . . . im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1698/70 »,

« destinati alla vinificazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1698/70 per la produzione di v.q.p.r.d. . . . »,

« bestemd voor bereiding van v.q.p.r.d. . . . in de zin van Verordening (EEG) nr. 1698/70 ».

3. In caso d'applicazione del paragrafo 2, le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1699/70 non sono applicabili.

Articolo 5

Le persone fisiche o giuridiche che producono uve o mosti di uve, nonché quelle che li trasformano in vino, iscrivono nei registri di movimento indicanti i carichi e gli scarichi :

a) le quantità di uve e di mosti di uve destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d.,

b) le quantità di vino che possono beneficiare della designazione v.q.p.r.d.,

c) il nome, cognome e indirizzo della persona e delle persone alle quali le uve o i mosti sono stati ceduti in ordine alla loro trasformazione in v.q.p.r.d.

Articolo 6

Ogni anno, anteriormente al 28 febbraio, gli Stati membri informano la Commissione in merito alle quantità di ciascun v.q.p.r.d. prodotte durante la campagna precedente nel rispettivo territorio secondo le pratiche tradizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI